

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e, in particolare, l'articolo 1 "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19", il quale prevede:
- a.1_al comma 6 *"È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata"*;
- a.2_al comma 7 *"Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020"*;
- b) visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria) e, in particolare, l'articolo 2 "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19", il quale, tra l'altro, ha introdotto i seguenti commi all'articolo 1 del decreto-legge richiamato in a):
- b.1_ *"7-bis La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- b.2_ *"7-ter. Con circolare del Ministero della Salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui - all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'autosorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza"*;
- c) vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)";
- d) preso atto della determinazione condivisa dall'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 29, in data 18 gennaio 2021, nella riunione svoltasi in data 11 gennaio 2022, in ordine alla necessità di prevedere il coinvolgimento delle farmacie pubbliche e private convenzionate con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei medici di assistenza primaria e dei medici pediatri

di libera scelta, nonché delle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalla Regione ad effettuare test antigenici rapidi, e operanti sul territorio regionale, al fine dell'effettuazione dei test antigenici rapidi utili a determinare la fine della quarantena e/o dell'isolamento per le persone ivi sottoposte sulla base delle casistiche stabilite dalla circolare di cui in c);

- e) dato altresì atto che, nel corso della medesima riunione dell'Unità di supporto di cui in d), si è ravvisata la necessità, al fine di semplificare le procedure, che l'attestazione di positività al COVID-19 rilasciata dai soggetti individuati di cui in d), generata dal portale regionale, nonché dalle strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, rechi il provvedimento dell'autorità sanitaria competente di messa in isolamento dei soggetti positivi, ai sensi e per gli effetti del succitato articolo 1, comma 6, del d.l. 33/2020;
- f) richiamati i seguenti protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 5 (Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2002) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, come convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e le cui disposizioni sono state prorogate al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 221, in data 24 dicembre 2021 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19):
 - f.1_“Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”, sottoscritto in data 5 agosto 2021 e diretto a garantire da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC;
 - f.2_“Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”, sottoscritto in data 6 agosto 2021 e diretto a garantire la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC;
- g) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale relative all'approvazione degli accordi stipulati per la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione del SARS-CoV-2:
 - g.1_n. 1250, in data 23 novembre 2020, recante “Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale “Effettuazione test antigenici rapidi” per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data 16 novembre 2020, in applicazione dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”, come integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 300, in data 22 marzo 2021;
 - g.2_n. 1251, in data 23 novembre 2020, recante “Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale “Effettuazione test antigenici rapidi” per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto in data 16 novembre 2020, in applicazione dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”, come integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 301, in data 22 marzo 2021;
 - g.3_n. 211, in data 1° marzo 2021, recante “Approvazione dello schema di accordo per l'erogazione di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e di

- test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta. Modificazioni alla DGR 673/2020”;
- g.4_n. 1469, in data 15 novembre 2021, recante “Disposizioni urgenti per la somministrazione, da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, dei test antigenici rapidi ai sensi dell’articolo 5 del d.l. 105/2021 come modificato dall’articolo 4 del d.l. 127/2021, anche presso locali temporaneamente individuati al di fuori dell’ambito di quelli già oggetto di autorizzazione”;
- h) considerato che i Dirigenti delle Strutture regionali competenti hanno comunicato che gli Accordi di cui in g) possono essere applicati per dare attuazione alla determinazione dell’Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19 di cui in d) e, pertanto, hanno elaborato, in collaborazione con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, le indicazioni in applicazione delle disposizioni di cui in b) e c) per l’effettuazione del test antigenico rapido di fine quarantena e/o isolamento alle persone senza sintomi da COVID-19, allegate e parte integrante della presente deliberazione;
- i) dato atto che le tariffe per l’effettuazione dei test antigenici rapidi, ai sensi dei protocolli richiamati in f) e degli Accordi integrativi regionali di cui in g), sono le seguenti:
- i.1_per le farmacie: remunerazione complessiva di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
- i.2_per le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate: remunerazione complessiva di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
- i.3_per i medici pediatri di libera scelta, per ogni test antigenico rapido eseguito, euro 18,00, per l’attività svolta presso gli studi medici, ed euro 12,00, per l’attività svolta “fuori” dagli studi medici;
- i.4_per i medici di assistenza primaria, per ogni test antigenico rapido eseguito euro 18,00, per l’attività svolta presso gli studi medici, ed euro 12,00, per l’attività svolta “fuori” dagli studi medici;
- j) preso atto che le competenti Strutture regionali hanno comunicato di aver informato per le vie brevi i soggetti di cui in i) circa i contenuti di cui alla presente deliberazione;
- k) preso atto che le competenti Strutture regionali hanno comunicato che non risulta possibile, a oggi, elaborare una stima della spesa per l’attività di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi oggetto della presente deliberazione, in quanto la stessa dipende non solo dall’adesione da parte dei soggetti di cui in i), ma anche dalle necessità legate alla diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione regionale;
- l) ritenuto opportuno stabilire che le spese per la remunerazione delle prestazioni eseguite ai sensi delle indicazioni allegate alla presente deliberazione utili a determinare la fine della quarantena e/o dell’isolamento sono a carico del SSR e trovano copertura finanziaria nei fondi destinati all’Azienda USL della Valle d’Aosta per le attività necessarie a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ai sensi dell’articolo 17, comma 10 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali);
- m) ritenuto altresì opportuno, su richiesta delle competenti Strutture regionali:
- m.1_ stabilire che le allegate disposizioni, con decorrenza da sabato 15 gennaio 2022, si intenderanno automaticamente aggiornate con le disposizioni che saranno adottate in materia a livello nazionale, in considerazione delle continue raccomandazioni che si rendono necessarie per rispondere all’evoluzione della diffusione pandemica in corso;

m.2_rinviare a successivi atti regionali le modalità di coinvolgimento per le attività di cui trattasi di ulteriori soggetti nel caso se ne rilevasse la necessità;

- n) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- o) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario e dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, con decorrenza da sabato 15 gennaio 2022, le indicazioni in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e della circolare del Ministero della Salute prot. n. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per l'effettuazione del test antigenico rapido di fine quarantena e/o isolamento alle persone senza sintomi da COVID-19 da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei medici di assistenza primaria, dei medici pediatri di libera scelta e delle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate ad effettuare test antigenici rapidi, allegate e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le tariffe per l'effettuazione dei test antigenici rapidi per l'attuazione delle indicazioni di cui al punto 1) sono le seguenti:
 - per le farmacie: remunerazione complessiva di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito, ai sensi dell'Accordo approvato con DGR 211/2021, come aggiornato con DGR 1469/2021 ai sensi del Protocollo d'intesa di cui al punto f.1) delle premesse, sottoscritto in data 5 agosto 2021;
 - per le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate: remunerazione complessiva di euro 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito, ai sensi di quanto approvato con DGR 1469/2021 ai sensi del Protocollo d'intesa di cui al punto f.2) delle premesse, sottoscritto in data 6 agosto 2021;
 - per i medici pediatri di libera scelta, per ogni test antigenico rapido eseguito euro 18,00, per l'attività svolta presso gli studi medici, ed euro 12,00, per l'attività svolta "fuori" dagli studi medici, ai sensi dell'AIR approvato con DGR 1250, in data 23 novembre 2020;
 - per i medici di assistenza primaria, per ogni test antigenico rapido eseguito euro 18,00, per l'attività svolta presso gli studi medici, ed euro 12,00, per l'attività svolta "fuori" dagli studi medici, ai sensi dell'AIR approvato con DGR 1251, in data 23 novembre 2020;
- 3) di stabilire che le spese per la remunerazione delle prestazioni eseguite ai sensi delle indicazioni allegate alla presente deliberazione, delle quali non è possibile elaborare una stima secondo quanto esplicitato al punto k) delle premesse, sono a carico del SSR e trovano copertura finanziaria nei fondi destinati all'Azienda USL della Valle d'Aosta per

le attività necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35;

- 4) di stabilire che l'attestazione di positività al COVID-19 rilasciata dai soggetti di cui al punto 1, generata dal portale regionale, nonché dalle strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, rechi il provvedimento dell'autorità sanitaria competente di messa in isolamento dei soggetti positivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, del d.l. 33/2020;
- 5) di stabilire che le indicazioni di cui al punto 1) si intenderanno automaticamente aggiornate con le disposizioni che saranno adottate in materia a livello nazionale, in considerazione delle continue raccomandazioni che si rendono necessarie per rispondere all'evoluzione della diffusione pandemica in corso;
- 6) di rinviare a successivi atti regionali le modalità di coinvolgimento per le attività di cui trattasi di ulteriori soggetti nel caso se ne rilevasse la necessità;
- 7) di demandare alle competenti strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- 8) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 7);
- 9) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella sezione "Sanità e salute".

§

INDICAZIONI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DL 229/2021 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P PER L'EFFETTUAZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO DI FINE QUARANTENA E/O ISOLAMENTO ALLE PERSONE SENZA SINTOMI DA COVID-19 DA PARTE DELLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE CON L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA, DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, DEI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, AUTORIZZATE O ACCREDITATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E AUTORIZZATE DALLA REGIONE AD EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA MESSA IN ISOLAMENTO DEI SOGGETTI POSITIVI

A seguito dell'approvazione del d.l. 229/2021 (Articolo 2 "Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, e della circolare del Ministero della Salute prot. n. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P in tema di "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)", sono autorizzati ad eseguire il test antigenico rapido utile a determinare la fine della quarantena e/o dell'isolamento per le persone, secondo le casistiche previste da detta circolare, che a loro si rivolgono:

- le farmacie pubbliche e private convenzionate con l'Azienda USL della Valle d'Aosta site sul territorio regionale;
- i medici di assistenza primaria (MAP) e i medici pediatri di libera scelta (PLS) per i loro assistiti;
- le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalla Regione ad effettuare test antigenici rapidi.

Possono eseguire il test antigenico rapido presso i soggetti sopra richiamati unicamente le persone senza sintomi da COVID-19.

Ai fini delle presenti indicazioni, si intende per:

- quarantena: misura che si applica a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce di caso;
- isolamento: misura che si applica a una persona affetta da COVID-19 e consiste nel separare quanto più possibile detta persona da altre sane, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità.

Ai MAP e PLS verrà dato accesso al portale gestito della Protezione civile regionale.

A. Test eseguito in ambito di screening istituzionale

1. **ESITO NEGATIVO.** In caso di esito negativo non si applica alcuna restrizione e il dato deve essere comunicato e registrato dal farmacista, dal MAP, dal PLS e dalle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, sul portale gestito dalla Protezione civile regionale che lo fa transitare sul Sistema Tessera Sanitaria ai fini del Green pass.
2. **ESITO POSITIVO.** Il risultato deve essere registrato dal farmacista, dal MAP, dal PLS e dalle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate sul portale gestito dalla Protezione civile regionale che lo fa transitare sul Sistema Tessera Sanitaria. L'Azienda USL della Valle d'Aosta apre il caso con la presa in carico da parte del Dipartimento di prevenzione tramite verifiche rispetto allo stato vaccinale o alla pregressa malattia da COVID-19, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio.

In caso di esito POSITIVO, l'operatore che ha eseguito il test informa immediatamente il soggetto degli obblighi e delle prescrizioni igienico-sanitarie che derivano da tale esito, fornendo le indicazioni di base relative all'isolamento per il contenimento della diffusione del contagio (ovvero recarsi al proprio domicilio nel più breve tempo possibile e con il tragitto più breve, indossando almeno mascherina chirurgica meglio FFP2).

La farmacia, il MAP, il PLS e le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate potranno già prenotare un appuntamento per l'esecuzione del test di chiusura del provvedimento di isolamento di cui al successivo punto C, verificando sulla certificazione verde COVID-19 del cittadino la rispettiva situazione vaccinale utile a valutare se l'isolamento sarà di 7 giorni (dose *booster* o ciclo vaccinale primario eseguito da meno di 120 giorni o guarigione da meno di 120 giorni) o di 10 giorni (negli altri casi: persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni); detto test potrà essere eseguito unicamente se la persona non ha mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l'appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.

B. Test eseguito a persona asintomatica, in quarantena, che abbia avuto un contatto stretto con un caso di COVID-19.

Il farmacista, il MAP, il PLS e le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate potranno accertare il ciclo vaccinale della persona interessata tramite esibizione da parte del cittadino del certificato verde COVID-19 o, in alternativa, del certificato vaccinale cartaceo.

Il cittadino deve presentare al farmacista o al MAP o al PLS o alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate apposita dichiarazione di essere stato contatto stretto di un caso positivo

con conseguente applicazione della quarantena, per la fine della stessa secondo la seguente casistica:

- tampone di chiusura dei 5 giorni di quarantena nelle persone che sono vaccinate con almeno due dosi da più di 4 mesi;
- tampone di chiusura dei 10 giorni di quarantena nelle persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

Si precisa che per le persone asintomatiche che hanno eseguito la dose *booster* o hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi, non è prevista l'esecuzione del tampone al termine del periodo di 5 giorni di auto-sorveglianza (autonitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti).

1. ESITO NEGATIVO. In caso di quarantena, la registrazione dell'esito negativo del test determina, direttamente, la cessazione del regime di quarantena, come previsto dal d.l. 229/2021; non è pertanto necessaria un'ulteriore certificazione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ma è sufficiente che venga rilasciato al cittadino il risultato del test.
2. ESITO POSITIVO. In caso di esito positivo la farmacia, il MAP, il PLS e le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate potranno già provvedere a prendere appuntamento per l'esecuzione del test di chiusura di cui al successivo punto C; detto test potrà essere eseguito unicamente se la persona non avrà manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l'appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.

In caso di esito POSITIVO, l'operatore che ha eseguito il test informa immediatamente il soggetto degli obblighi e delle prescrizioni igienico-sanitarie che derivano da tale esito, fornendo le indicazioni di base relative all'isolamento per il contenimento della diffusione del contagio (ovvero recarsi al proprio domicilio nel più breve tempo possibile e con il tragitto più breve, indossando almeno mascherina chirurgica meglio FFP2).

Si precisa che:

- i cittadini sintomatici dovranno contattare il proprio MAP o PLS e non potranno recarsi in farmacia o presso le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate durante la presenza dei sintomi per eseguire tamponi; in tal caso i tamponi – qualora necessari – saranno eseguiti secondo le indicazioni dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

C. Test eseguito a persona asintomatica che sia risultata positiva al test, ai fini della chiusura dell'isolamento di cui ai punti A.2. e B.2.

Il cittadino deve presentare al farmacista o al proprio MAP o PLS o alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate l'attestazione di positività rilasciata a seguito dell'esecuzione del test, che ha determinato l'applicazione dell'isolamento.

- Tampone di chiusura dopo 7 giorni di isolamento qualora la persona sia stata vaccinata con dose *booster* o abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarita da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi.
- Tampone di chiusura dopo 10 giorni di isolamento negli altri casi (persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni).

Qualora il test risulti negativo, la registrazione dell'esito del test da parte del farmacista, del MAP, del PLS e delle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate sul portale gestito dalla Protezione civile regionale che lo fa transitare sul Sistema Tessera Sanitaria determina, direttamente, la cessazione del regime di isolamento ed è sufficiente che venga rilasciato al cittadino il risultato del test, che comporterà la riattivazione del Green pass. In attesa di quest'ultimo, il risultato del test eseguito può essere esibito dal cittadino in occasione di eventuali controlli.

In caso di esito positivo può essere prenotato un ulteriore tampone a 7 o 10 giorni dal tampone precedente. Le positività persistenti in soggetti asintomatici e rilevate con quest'ultimo tampone non richiedono ulteriori test in quanto la chiusura dell'isolamento è prevista comunque a 21 giorni. Per il rientro al lavoro è, comunque, richiesto un tampone con esito negativo.

Eventuali ulteriori tamponi, oltre a quelli eseguiti secondo le tempistiche e modalità sopra descritte, saranno a carico del cittadino.